

COMMISSIONE VII

DIFESA

48.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO PIETRO CACCIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		venzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato</i>) (3009-B):	
Nuove norme relative agli aiutanti di battaglia e ai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri con cariche speciali (3405);		CACCIA PAOLO PIETRO, <i>Presidente</i>	5, 6, 7
STEGAGNINI ed altri: Aumento del numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia dell'Arma dei carabinieri da nominare alle cariche speciali (1539);		ASTORI GIANFRANCO, <i>Relatore</i>	5
CACCIA PAOLO PIETRO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	6
ANGELINI VITO	4	DI RE CARLO	7
ASTORI GIANFRANCO	5	MICELI VITO	7
BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	4	PALMIERI ERMENEGILDO	7
REBULLA LUCIANO, <i>Relatore</i>	3	STEGAGNINI BRUNO	7
STEGAGNINI BRUNO	4		
Proposta di legge (Discussione ed approvazione):		Votazione segreta:	
CACCIA ed altri: Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare con-		CACCIA PAOLO PIETRO, <i>Presidente</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme relative agli aiutanti di battaglia e ai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri con cariche speciali (3405); e della proposta di legge Stegagnini ed altri: Aumento del numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia dell'Arma dei carabinieri da nominare alle cariche speciali (1539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme relative agli aiutanti di battaglia e ai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri con cariche speciali » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Stegagnini, Angelini Vito, Alberini e Carlotto: « Aumento del numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia dell'Arma dei carabinieri da nominare alle cariche speciali ».

Comunico alla Commissione che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, che non comporta aumento di spesa, ed invece parere contrario sulla proposta di legge Stegagnini ed altri, ritenendo evidentemente che essa comporti aumento di spesa.

L'onorevole Rebulla ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO REBULLA, *Relatore*. Il disegno di legge e la proposta di legge di inizia-

tiva dei colleghi Stegagnini, Angelini, Alberini e Carlotto oggi al nostro esame mirano a dare una migliore definizione delle cariche speciali alle quali possono essere nominati gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, cariche che, stabilite dalla legge n. 1225 del 1936, poi modificata dalla legge n. 1717 del 1942, oggi non sono più rispondenti alle esigenze dell'Arma. Vi è poi, come sottolinea la relazione che accompagna la proposta di legge, la necessità di armonizzare la normativa sull'Arma dei carabinieri con quella sulla polizia di Stato, che prevede una posizione intermedia tra commissario e sovrintendente.

I provvedimenti al nostro esame si prefiggono anche di definire nuovamente il numero dei marescialli maggiori che possono essere nominati alle cariche speciali. La legge n. 318 del 1980 ne prevedeva 300; nel 1985 la legge n. 410 ha portato a 900 unità il numero di marescialli maggiori con cariche speciali. A me sembra che possa essere accolto l'articolo 1 della proposta di legge Stegagnini, ed altri, che propone di stabilire non più un numero fisso bensì un rapporto tra organico dei sottufficiali e numero di marescialli che possano essere nominati alle cariche speciali.

Per il resto, mi sembra che il disegno di legge governativo specifichi con sufficiente precisione le cariche alle quali possono essere destinati gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e mi limito a proporre la aggiunta, all'articolo 1, di una lettera f) che preveda anche i comandanti di stazione in sede di gruppo.

In conclusione, preannuncio fin d'ora la presentazione di un emendamento ten-

dente ad inserire nel testo del disegno di legge n. 3405 il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge Stegagnini ed altri, che diventerebbe l'articolo 1 di un nuovo testo mentre gli articoli 1 e 2 del disegno di legge diventerebbero rispettivamente 2 e 3.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BRUNO STEGAGNINI. Il numero dei marescialli maggiori con cariche speciali è ormai fissato dalla legge in 900 unità e su questo possiamo tutti concordare, senza intervenire in alcun modo. Scopo della nostra proposta è non solo quello di integrare le attribuzioni degli incarichi da devolvere ai marescialli nominati alle cariche speciali, ma soprattutto di parificare il trattamento economico dei marescialli nominati ad incarichi speciali a quello degli ispettori della polizia di Stato. Come è noto gli ispettori della polizia di Stato dopo 5 anni dalla nomina vengono nominati ispettori capo con un conseguente adeguamento del trattamento economico.

Con l'attuale normativa il trattamento economico dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri rimane lo stesso anche dopo 5 anni di permanenza nelle cariche speciali. Ritengo che per motivi di equità e in linea con il principio di equiparare il più possibile il trattamento economico dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri con quello del personale appartenente alla polizia di Stato, sia necessario inserire una modifica normativa nel corpo del disegno di legge onde permettere a questi sottufficiali di ricevere un trattamento economico adeguato agli incarichi speciali svolti per tanto tempo. Sottolineo la modestia dell'onere finanziario che deriverebbe a seguito del suddetto miglioramento economico: 270 mila lire annue per ogni sottufficiale, compresa l'indennità pensionabile. L'onere complessivo ammonterebbe pertanto a circa 70-80 milioni l'anno.

A mio avviso, il Governo non dovrebbe avere difficoltà ad accettare un

emendamento del genere che comporta — come ho appena detto — un modesto impegno economico. Tuttavia, nell'ipotesi che il Governo non considerasse positivamente tale proposta emendativa, penso che la questione potrebbe essere risolta in un'altra occasione e precisamente allorché sarà esaminato il disegno di legge n. 3773, già approvato dal Senato nella seduta del 9 maggio 1986.

TOMMASO BISAGNO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero ricordare che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sulla proposta di legge di cui è primo firmatario l'onorevole Stegagnini. Con l'aiuto degli uffici tecnici del Ministero tuttavia, sto ancora esaminando la questione onde poter quantificare precisamente l'onere finanziario che si determinerebbe a seguito del miglioramento economico di cui ci stiamo occupando. Per questo motivo, non sono in grado di dare un giudizio definitivo sulla questione sollevata dall'emendamento preannunciato.

Onde consentire al Governo una più approfondita valutazione del problema e verificare le disponibilità di bilancio per la copertura dell'onere finanziario in specie, chiedo alla Commissione di rinviare l'esame del provvedimento di legge ad altra seduta.

VITO ANGELINI. Innanzitutto, desidero manifestare la mia perplessità dinanzi al parere contrario espresso dalla V Commissione bilancio sulla proposta di legge Stegagnini ed altri. A tale riguardo, inoltre, vorrei rilevare che la legislazione, attualmente in vigore, prevede 900 marescialli maggiori e aiutanti di battaglia dell'Arma dei carabinieri; con la proposta di legge n. 1539 tale numero scende da 900 a 840; non mi pare quindi che si possa in alcun modo parlare di un aumento dell'onere finanziario.

D'altra parte, la legge attualmente stabilisce che: « i vincitori di concorsi possono per normale avvicendamento essere destinati anche ad altri incarichi ». Da ciò si evince, a mio giudizio, che è più

corretta la normativa contenuta nella proposta di legge Stegagnini ed altri in quanto prevede che il numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia dell'Arma dei carabinieri da nominare alle cariche speciali sia in rapporto alla consistenza dell'organico dei sottufficiali.

Dopo aver fatto queste brevi considerazioni e aver posto in evidenza le anomalie del testo del disegno di legge governativo, sottolineo la necessità di risolvere in maniera positiva il problema sollevato dall'onorevole Stegagnini.

PRESIDENTE. Indubbiamente, proprio per rispettare le esigenze dei marescialli dell'Arma dei carabinieri, vi è la necessità di approvare al più presto i provvedimenti all'ordine del giorno. Ciò non toglie che il Governo debba accertare quale maggiore onere possa derivare dall'accoglimento della proposta avanzata.

GIANFRANCO ASTORI. Come ha rilevato il relatore, il provvedimento di cui stiamo discutendo va in una duplice direzione: da un lato c'è la necessità di definire meglio quali siano le cariche speciali alle quali possono essere nominati gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, dall'altro c'è un problema di perequazione nei confronti di altre forze dell'ordine che svolgono analoghe mansioni. Tenendo conto del parere espresso dalla Commissione bilancio e delle contraddizioni ricordate, è forse opportuno individuare una normativa che preveda per i marescialli maggiori dell'Arma un meccanismo analogo a quello stabilito per gli ispettori capo della polizia di Stato.

Insieme ai colleghi Stegagnini, Rebullà, Di Re e Angelini ho quindi predisposto un articolo aggiuntivo che tende a conciliare le diverse esigenze e sul quale mi auguro che il Governo esprima quanto prima il proprio parere. Ne do lettura ai colleghi: « Dopo cinque anni di permanenza nel grado, ai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri nominati alle cariche speciali, è attribuito il settimo livello di cui alla legge 1° aprile 1981,

n. 121, previsto per gli ispettori capo della polizia di Stato ». In questo modo vi sarebbe una perequazione dei marescialli maggiori dei carabinieri agli ispettori di polizia, che si trovano oggi in una situazione di maggior privilegio.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del sottosegretario Bisagno, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Caccia ed altri: Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (3009-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caccia, Savio, Astori, Meleleo, Perrone, Bonetti, Tedeschi, Santuz, Stegagnini, Bambi e Zoppi: « Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni », già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 12 dicembre 1985 e modificata dal Senato nella seduta del 6 maggio 1986.

L'onorevole Astori ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

GIANFRANCO ASTORI, Relatore. La proposta di legge in esame è stata approvata dalla nostra Commissione il 12 dicembre 1985 e modificata dal Senato nella seduta del 6 maggio 1986.

Le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento non rivestono carattere sostanziale; esse, infatti, sono volte soprattutto ad ottenere un miglior coordi-

namento della normativa con quella già in vigore in materia sanitaria, prevedendo una priorità delle convenzioni militari con le unità sanitarie locali e i medici civili.

In definitiva, il provvedimento, nella sua sostanza, ripropone quello già approvato dalla nostra Commissione. Per questo motivo non posso che raccomandare alla Commissione la rapida approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

TOMMASO BISAGNO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo stava valutando l'opportunità di presentare un emendamento aggiuntivo teso a consentire la possibilità di stipulare convenzioni con il corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.

Poiché, tuttavia, mi rendo conto che l'esame e la discussione di una proposta emendativa siffatta comporterebbe, in pratica, un prolungamento dell'*iter* legislativo della proposta di legge, ritengo opportuno che la questione, cui fa riferimento tale emendamento, venga affrontata in un'altra occasione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con medici civili, generici o specialisti, per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possano essere soddisfatte con il proprio personale.

Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterina-

ria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.

Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.

I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al secondo comma del presente articolo, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

1. Per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della stessa legge n. 833 del 1978, nonché con i policlinici a gestione diretta.

2. Analoghe convenzioni possono altresì essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma 1.

3. Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.

4. Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.

5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

VITO MICELI. Il gruppo del MSI-destra nazionale considera positivamente il disegno di legge, pertanto preannuncio fin da adesso il nostro voto favorevole.

BRUNO STEGAGNINI. Il gruppo della democrazia cristiana, al quale appartengo, è favorevole alla proposta di legge n. 3009-B. Quanto alla proposta emendativa del Governo di consentire al corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana di essere comprese nel novero delle persone con le quali è possibile stipulare convenzioni per fruire di prestazioni sanitarie negli ospedali, non ho alcuna difficoltà a dividerne lo spirito e ad esprimere un giudizio positivo. Tuttavia — come d'altra parte ha riconosciuto lo stesso rappresentante del Governo — l'approvazione di un simile emendamento comporterebbe un prolungamento dell'iter legislativo perché su tale emendamento la V Commissione bilancio dovrebbe esprimere il prescritto parere.

Per tali motivi, ritengo che la questione potrebbe senz'altro essere ripresa in altra sede e precisamente al momento dell'esame del disegno di legge di riforma della Croce rossa italiana. In quell'occasione potremo senz'altro prevedere un idoneo trattamento economico e giuridico per il personale femminile della Croce rossa italiana, che svolge prestazioni altamente qualificate negli ospedali militari.

CARLO DI RE. Desidero preannunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano alla proposta di legge in discussione. Concordo con le considerazioni svolte dal sottosegretario Bisagno relativamente al problema della convenzioni in favore del corpo della Croce rossa, in quanto si tratta di dare un minimo di garanzie a persone che prestano la loro opera volontariamente, tuttavia comprendo la necessità di rinviare ad un mo-

mento più opportuno l'esame di tale questione.

ERMENEGILDO PALMIERI. Anche il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge Caccia. Siamo altresì dell'avviso che il problema delle convenzioni con il corpo della Croce rossa debba essere maggiormente approfondito, quindi affrontato in un altro contesto.

PRESIDENTE. La proposta di legge verrà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Caccia ed altri:
« Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni *(Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato)* (3009-B)

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Vito, Astori, Baracetti, Bonetti, Caccia, Capecchi Pallini, Cerquetti, Di Re, Gatti, Martellotti, Meleleo, Miceli, Olivi, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Pochetti, Rabino, Rebullà, Ronchi, Santuz, Savio, Spataro, Stegagnini e Zanini.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA